

III. LA MALATTIA MENTALE DAL PUNTO DI VISTA LEGALE

“Rendiamo più dolce la loro sorte, trattiamo con bontà
Questi sventurati banditi dalla società.
Di questi mani esclusi dalle sorgenti della vita,
Lasciamo errare in pace la libera fantasia . . .
Non spaventiamoli con duri trattamenti;
Che degli oggetti ridenti si mostrino sui loro passi . . .”
Jacques Delille¹

3.1. Di cosa parliamo quando parliamo di “potere psichiatrico”.

Nei precedenti capitoli abbiamo affrontato la questione della malattia mentale dal punto di vista della medicina tradizionale cinese, fornendo una sintesi il più possibile esaustiva ed evidenziando in primo luogo le peculiarità del sistema medico preso in esame. In seguito sono state illustrate le risposte che tale sistema medico fornisce nel momento in cui ad esso vengono presentate delle ben precise istanze: alla follia vengono attribuite cause eziologiche e caratteristiche nosografiche atte a costruire un sistema di rappresentazione della malattia che consenta di fornire delle risposte alla problematica rappresentata dalla stessa. L'applicazione di metodi curativi tradizionali², considerati validi nel contesto della cura della malattia mentale, è stata nel corso dei secoli affiancata da tentativi di “trattamento morale”³ *ante litteram*, interpretabili come lo sviluppo indipendente da influenze occidentali di una forma di psichiatria in seno alla medicina tradizionale cinese⁴. Tuttavia il campo delle analogie con la biomedicina e più

¹ Citazione tratta da *Poème de la pitié* (traduzione dal francese di Francesco Fonte Basso) riportata in Jean-Etienne Dominique ESQUIROL, *Delle passioni – considerate come cause, sintomi e mezzi curativi dell'alienazione mentale*, Venezia, Marsilio Editori, 1982, p. 150.

² A tale riguardo si consulti il primo capitolo di questo lavoro, pp. 43-45.

³ Il trattamento morale, ideato e applicato in Francia a partire dalla fine del diciottesimo secolo prima da Philippe Pinel e in seguito perfezionato dal suo allievo Jean-Etienne Dominique Esquirol, considerati tra i fondatori della moderna psichiatria, può essere così definito: *l'applicazione della facoltà dell'intendimento, delle affezioni morali, al trattamento dell'alienazione mentale*. A tale riguardo si consulti il saggio di Mario Galzigna all'interno di: ESQUIROL, *Delle passioni ...*, cit., pp. 43-49.

⁴ Vivienne NG, *Madness in late imperial China – From illness to deviance*, Norman, London, University of Oklahoma Press, 1990, pp. 38-40.

specificatamente con la pratica psichiatrica, risulta essere un terreno molto circostanziato e generalmente avaro di spunti di riflessione.

Una delle differenze sostanziali tra medicina occidentale e medicina cinese è riscontrabile nello sviluppo, in contesto europeo, di quello che verrà a posteriori definito da Michel Foucault come “potere psichiatrico”, una declinazione specifica e con caratteristiche peculiari del “potere medico”. Risulta necessario indulgere in un approfondimento atto a spiegare, anche soltanto per sommi capi, che cosa si intenda con tale definizione e quali siano gli sviluppi storici e sociali che hanno portato alla necessità di circostanziare il fenomeno a cui essa fa riferimento.

Nel precedente capitolo si è già accennato a come la configurazione dell'ordine sociale nel contesto europeo abbia subito delle sostanziali modifiche a partire dalla fine del diciottesimo secolo, contrariamente alla relativa invariabilità della situazione nella Cina imperiale dello stesso periodo storico. In seguito alla prima rivoluzione francese e durante il corso dell'età dei lumi assistiamo a quelli che potremmo definire veri e propri cambiamenti paradigmatici della concezione del potere. Il “potere di sovranità”, le cui manifestazioni più evidenti sono i supplizi pubblici dei condannati e la loro esecuzione, si vede progressivamente sostituito dal più sottile e capillare “potere disciplinare”. Alla base di tale potere non si trova più lo “splendore delle pene”⁵, progressivamente considerate eccessivamente brutali, inutili e controproducenti ai fini della legittimazione del potere stesso, ma sull'esercizio di forme di costrizione più o meno percepibili come tali: dal disciplinamento dei corpi e delle menti dei soldati, al costante controllo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali. Questa forma di autorità, inoltre, si presta ad applicazioni in contesti differenti, praticamente ovunque si riveli necessario l'impiego di un tipo di “ortopedia morale” atta a piegare non le membra ma lo spirito e la *forma*

⁵ Michel FOUCAULT, *Sorvegliare e punire, Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 2006, pp. 35-47.

mentis stessi di coloro che diventano oggetto delle attenzioni del potere⁶. La sua estrema versatilità ha fatto sì che si potesse trovare un impiego del potere disciplinare virtualmente in ogni aspetto regolamentato della vita della popolazione.

La violazione della norma, in un contesto in cui venga esercitato il potere di sovranità, si manifesta come una violenza perpetrata direttamente contro il re, il quale compare immanentemente in ogni aspetto della vita pubblica, regolamentata da decreti che sono la manifestazione della sua volontà. Trasgredire alla legge del re significa metaforicamente trasgredire al volere del re stesso, attentare all'integrità della società commettendo atti come l'omicidio o il furto non risulta essere meno grave di minare l'integrità fisica del sovrano. La metafora del corpo del re e del suo danneggiamento nel caso in cui si contravvenga alla legge sta alla base del potere di sovranità ed è giustificazione alla pratica del supplizio e dell'esecuzione pubblici. È diritto del re provvedere per interposta persona a riparare al torto subito nella maniera il più possibile manifesta, facendo sì che la punizione esprima al massimo il suo potenziale di deterrente e sia carica di significato. *Negli "eccessi" dei supplizi è investita tutta una economia del potere*⁷. La potenzialità rappresentativa della pena era una componente dalla quale non era possibile prescindere.

Questa concezione fortemente personificata della punizione e del controllo della popolazione, che trova una forte forma di allegorizzazione attraverso la spettacolarizzazione guignolesca dell'applicazione delle sanzioni, in Europa ha dimostrato molto presto i suoi limiti. La delegittimazione delle monarchie, procedimento del quale vedremo nei prossimi paragrafi un episodio considerabile come esemplare nel contesto del passaggio da una forma all'altra di potere, e la protesta di filosofi del diritto, giuristi e uomini di tribunale hanno portato alla necessità di nuove

⁶ *Ibid.*, pp.147-177.

⁷ *Ibid.*, p. 38.

forme di disciplina e di esercizio dell'autorità. È possibile, da un certo punto in avanti, parlare di un'istanza di “dolcezza delle pene”: l'intento e la finalità ultima del perseguimento a norma di legge non doveva più essere l'annientamento fisico del reo, come avveniva precedentemente in quello che veniva interpretato come uno *scontro fisico del sovrano col condannato*⁸. Una volta determinata la nocività dell'individuo per la società della quale decideva di infrangere gli equilibri, questi si vedeva costretto a riparare al danno causato attraverso il lavoro coatto durante il periodo di detenzione al quale era stato condannato: *utilizzarli, è il modo migliore di punirli*⁹. La concezione del lavoro da un lato come forma di punizione e al contempo come possibilità offerta al criminale che con i suoi atti si spinge ai margini della società di reintrodursi in essa si colloca nel vasto insieme della strumentazione che è propria dell'esercizio del potere disciplinare, il quale permette che la pena sia commisurata alla colpa commessa ma, prima di tutto, getta i presupposti grazie ai quali non ci sia più lo stimolo ad infrangere i regolamenti e definisce una norma e una misura alla quale è necessario attenersi per poter interagire con la società. Il fine ultimo del potere disciplinare è perciò l'addomesticamento del corpo; l'esercizio dell'autorità viene atomizzato al punto che è corretto parlare di “microfisica del potere” sia per quanto riguarda l'applicazione delle norme, sia per la vastità degli aspetti della vita dell'individuo che diventano oggetto di interesse da parte di tale forma di potere¹⁰. Non si fa in questa sede riferimento a chi è delegato all'applicazione di tale potere: una delle caratteristiche salienti del potere disciplinare è infatti la facoltà di apparire come se venisse esercitato da un'entità impersonale, astratta. Si rivelerà necessario e utile ritornare in seguito a discutere

⁸ *Ibid.*, pp. 79-81.

⁹ *Ibid.*, p. 116.

¹⁰ Sulla creazione e sui dispositivi di controllo dei “corpi docili” risulta necessario riportare pedissequamente quanto espresso da Michel Foucault: “*tecniche minuziose sempre, spesso modestissime, ma tutte con la loro importanza: poiché definiscono un certo modo di investimento politico e dettagliato del corpo, una nuova «microfisica» del potere, e poiché non hanno cessato, dal secolo XVI, di guadagnare domini sempre più vasti, come se tendessero a ricoprire l'intero corpo sociale.*”. In FOUCAULT, *Sorvegliare e punire...*, cit., p.151.

ulteriormente degli sviluppi estremi di queste potenzialità offerte.

Non sarebbe corretto affermare apoditticamente che nessun tipo di misura disciplinare, utilizzando dunque la più specifica e contestualizzata accezione che al termine è possibile accostare, sia mai stata adottata nel contesto di cui ci occupiamo. La fitta rete gerarchica, propria dell'amministrazione del territorio e della popolazione durante il periodo imperiale, ben si presta a una parcellizzazione dell'autorità: i singoli funzionari facevano le veci dei governatori, che a loro volta dovevano rispondere del proprio operato all'imperatore. Faremo in seguito riferimento all'adozione di una serie di misure di controllo che sembrano sposare appieno il *modus operandi* proprio del potere disciplinare. Tuttavia, per quanto riguarda il contesto cinese, non vedremo intaccata la figura del sovrano e dell'autorità che esso esercita se non in tempi relativamente recenti. Uno dei requisiti fondamentali per lo sviluppo del potere disciplinare risulta essere proprio il venir meno della legittimità del potere di sovranità, con le peculiarità che lo caratterizzavano.

Qual'è dunque il nesso tra potere disciplinare e potere psichiatrico¹¹? È possibile affermare che l'ultimo sia una declinazione in un contesto specifico del primo? Ridurre il potere psichiatrico ad un sottoinsieme del potere disciplinare si rivela essere una semplificazione inesatta che non permette di evidenziare la raffinatezza dello sviluppo indipendente che tale forma di potere ha acquisito dalle sue prime manifestazioni sino a contesti più recenti.

Il potere psichiatrico ha avuto la sua legittimazione in seguito alla comparsa del potere disciplinare: è possibile affermare che quest'ultimo abbia generato i presupposti per la nascita del primo. Il contesto principe in cui tali processi si sono verificati risulta

¹¹ La definizione di "potere psichiatrico", elaborata durante gli studi condotti sulla questione dell'ospedalizzazione dei malati di mente in rapporto con l'esercizio del potere disciplinare, è ancora una volta da attribuirsi alla figura di Michel Foucault. A tale riguardo verrà data una contestualizzazione e una caratterizzazione del termine nei prossimi paragrafi di questo lavoro: non è possibile né forse consigliabile ascrivere l'origine del concetto a un'unica opera, essendo stato il concetto in più contesti analizzato e, nel tempo, ampliato.

essere il luogo dove si esercitano fisicamente il mestiere di giudicare l'imputato e di applicare le leggi in base alle infrazioni da questi commesse: l'aula di tribunale.

La straordinarietà e l'efferatezza di alcuni crimini, unite alla consapevolezza di non poter emettere sentenze arbitrarie, hanno portato i giudici, dagli inizi del diciannovesimo secolo in poi, a chiedere sempre più frequentemente il consulto di altri specialisti, che fino a quel momento non avevano alcuna facoltà di parola all'interno delle aule di giustizia: gli psichiatri¹². Questa categoria specializzata si è vista attribuire e si è attribuita da sola nel corso del tempo la possibilità di determinare la natura intima dell'indagato, sezionandone i comportamenti, le intenzioni e le pulsioni istintive al fine di rilevare "l'assenza di interesse" durante l'atto del compimento del crimine¹³. Tale è il processo di enunciazione del "discorso di verità" del quale già precedentemente si è fatta menzione. La manifestazione massima delle potenzialità di questo tipo di discorso si ha nel momento in cui la perizia condotta dallo psichiatra determina la punibilità o meno del crimine, in questo senso lo psichiatra riveste il ruolo di "fattore di intensificazione del reale"¹⁴. La psichiatria ha potuto affermarsi come scienza medica e attribuirsi le prerogative che le sono proprie in base alla sua supposta funzione amplificatrice della realtà che essa, con l'andare del tempo, si è potuta assegnare da sola, senza più la necessità di passare al vaglio di altre forme di potere che ne legittimassero gli enunciati. Se la follia era intesa come paradigma di negazione della realtà che rendeva inintelligibili gli atti e le motivazioni degli imputati, la psichiatria si è proposta come garante dell'integrità della realtà stessa, assurgendo al ruolo di scienza in grado di definire il male, contenendone o eliminandone gli effetti devastanti.

La vicenda di Re Giorgio III d' Inghilterra, avvenuta nel 1788, risulta essere uno

¹² Michel FOUCAULT, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 13-16.

¹³ *Ibid.*, p. 106-107.

¹⁴ Michel FOUCAULT, *Il potere psichiatrico: corso al College de France (1973-1974)*, Milano, Feltrinelli, 2004, pp. 126-128.

degli episodi più carichi di significato per quanto riguarda l'affermazione della funzionalità della pratica psichiatrica come strumento in grado di determinare e garantire la normalità e della sua capacità di interpretare un ruolo decisivo nel processo di ridefinizione e redistribuzione del potere. Dichiarato pazzo e sottomesso al volere del proprio medico curante, il re si vede privato di qualunque potere e autorità.

Le parole di Michel Foucault offrono una sintesi esemplare della portata simbolica di tale accadimento:

non abbiamo qui a che fare, dunque, con l'asservimento di un potere sovrano a un altro, ma con il passaggio da un potere regale [...] a un potere del tutto diverso. Al posto di questo potere, decapitato e dissacrato, s'instaura infatti un potere anonimo, multiforme, grigio, incolore; un potere che è, in fondo, quello che definirei il potere della disciplina¹⁵.

È possibile dedurre che un altro¹⁶ dei presupposti alla nascita della psichiatria come scienza indipendente e alla genesi del potere psichiatrico sia dunque il passaggio netto da una forma di potere di sovranità in favore dell'applicazione del potere disciplinare. Tale potere si propone di rispondere con più efficacia a una istanza di difesa della normalità, identificata come presupposto per il mantenimento dell'ordine sociale. È necessario domandarci dunque se le medesime dinamiche non si siano verificate anche nel contesto cinese. Sarà opportuno interrogarsi se la malattia mentale, nelle sue manifestazioni più evidenti, sia stata percepita come un fattore di potenziale pericolo e quali siano state le misure applicate al fine di risolvere questa particolare forma di emergenza e le conseguenze frutto dell'adozione di tali misure.

¹⁵ *Ibid.*, pp. 31-32.

¹⁶ Altre motivazioni secondo le quali la psichiatria ha avuto la facoltà di distinguersi come specializzazione medica in contesto europeo e non in contesto cinese sono riportate nel secondo capitolo di questo lavoro, pp. 65-67.

3.2. Legge e malattia mentale nella Cina imperiale pre Qing.

La scelta di attuare una distinzione così netta tra la storia della malattia mentale dal punto di vista legale prima e dopo una determinata epoca storica può apparire in un primo momento arbitraria e priva di giustificazioni. Tale tipo di discriminazione è stato attuato sulla base di almeno due motivazioni. In primo luogo è riscontrabile, all'interno della letteratura legale cinese, un intensificarsi della promulgazione di norme e disposizioni di dettaglio¹⁷ atte a regolamentare ogni aspetto della gestione del malato di mente in sede civile e penale proprio in epoca Qing (1644 – 1912). Coincidenza vuole, in seconda istanza, che tale epoca dinastica comprenda cronologicamente molti dei momenti salienti della nascita della psichiatria in Europa, termine di paragone che viene tenuto costantemente presente per motivi di carattere sia concettuale (la maggior parte dei criteri di analisi impiegati in questo lavoro risente inevitabilmente di influenze di matrice occidentale), sia più generalmente scientifico. Non è possibile non riconoscere il primato storico dei sistemi medici del vecchio continente per quanto riguarda lo sviluppo di dispositivi di cura e controllo della malattia mentale oggi applicati universalmente su scala globale.

Il rapporto tra legislazione cinese e malattia mentale inizia molto presto e si costituisce su basi apparentemente molto avanzate. Tracciando i termini di un ennesimo confronto tra la situazione europea e quella cinese, è possibile affermare che il “dialogo” tra il malato di mente e la società all'interno della quale si trova inserito si basa, in contesto cinese, su dei presupposti molto più strutturati rispetto a quelli che è possibile rilevare in ambito occidentale.

¹⁷ Il termine “disposizione di dettaglio” è mutuato da Renzo CAVALIERI, *Diritto dell'Asia Orientale*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2008, p.19 come traduzione del termine “substatutes”, incontrato spesso nella letteratura specialistica. Con tale termine si indicano i decreti imperiali e i precedenti giurisprudenziali che integravano i singoli articoli di legge estendendone o riducendone la portata attraverso aggiornamenti, menzione di possibili attenuanti, casi eccezionali.

Per quanto riguarda la percezione e le modalità di interazione con la follia in Europa nelle epoche precedenti al contesto storico a cui già si è accennato, risulta chiaro che la malattia mentale eredita dalle precedenti grandi piaghe una enorme potenzialità evocativa. La morte portata dalle malattie infettive veniva percepita come negazione della vita, caricata di valenze particolari come il sovvertimento della norma naturale e quindi della normalità, partendo da cause che sono la negazione dei fondamenti che stanno alla base della sicurezza sociale¹⁸. Un tipo di procedimento analogo venne applicato nei confronti della malattia mentale. L'istanza di tutela della popolazione sana si realizzò dunque con l'allontanamento del folle dalla società, avvicinandolo in astratto alla figura del malato altamente infettivo e relegandolo concretamente nei luoghi che in precedenza venivano deputati alla contenzione degli appestati e dei lebbrosi¹⁹. Il gesto dell'allontanamento e della reclusione in luoghi distanti dai centri abitati si rivelerà essere anche in seguito, nella prospettiva europea, una delle peculiarità del trattamento riservato ai malati di mente.

Non è possibile decretare l'attendibilità storica della modalità medioevale di allontanamento dei malati di mente dalle città, ma risulta essere un provvedimento improntato all'accrescimento della distanza fisica così originale ed evocativo da meritare una menzione. Esso avveniva tramite il ricorso al mezzo della *stultifera navis*, l'imbarcazione che trasporta i folli; tale immagine è così fortemente radicata nel contesto culturale e nella tradizione da aver influenzato diverse forme di espressione artistica e letteraria fino all'epoca rinascimentale, un esempio tra tutti le raffigurazioni de *La nave dei folli* ad opera di Hieronymus Bosch²⁰.

Nella vasta letteratura che fa più o meno direttamente riferimento al contesto legale cinese si trovano fonti che attestano sin dalla dinastia degli Zhou Occidentali

¹⁸ Michel FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, Milano, Rizzoli, 1978, p. 54.

¹⁹ *Ibid.*, p.13-22.

²⁰ *Ibid.*, p.13.

(1046 a.C. — 771 a.C.) l'esistenza di dubbi e forme più o meno articolate di dibattito inerenti alla condotta da mantenere nei confronti dei malati di mente. Nel *Liji*, il Libro dei Riti, si fa menzione a tale sistema legislativo e si evidenziano le eventualità in cui è ritenuto necessario considerare in sede legale stati particolari d'essere come attenuanti²¹. La malattia mentale era inserita nel novero delle *sanshe* 三赦, letteralmente “tre amnistie”, categorie nei confronti delle quali non era possibile applicare le pene in modalità piena: persone estremamente giovani, estremamente anziane e *chunyu* 蠢愚, incapaci di intendere e di volere²².

In epoca Han (206 a.C. — 220), analogamente, si riteneva che chi compisse atti criminali in uno stato mentale alterato, il termine adottato in questo caso è *kuang*, avesse diritto ad una riduzione della pena, ma non ad un'esenzione totale da essa. Tanta compassione nei confronti di chi infrangeva la legge non rientrava in una visione della questione universalmente condivisa: in uno dei commentari allo *Houhan Shu*, testo in cui viene riportata la proposta di alleggerimento della pena sopra citata, tale tendenza alla misericordia veniva considerata come un grave errore²³. È legittimo dedurre da questo tipo di critica che, nonostante una considerazione tendenzialmente più umana da parte del sistema legale cinese della malattia mentale, il malato di mente venisse considerato un pericolo reale per la società, da reprimere e neutralizzare nella maniera più efficace possibile.

Risale all'epoca Tang (618 — 907) un'ulteriore menzione del malato di mente all'interno di determinate categorie di individui per i quali erano previsti l'alleggerimento o esenzione dalle pene. La pazzia, definita dal binomio *diankuang*, era inserita nel campo semantico delle *duji* 篤疾, malattie gravi, insieme ad altri tipi di

²¹ Renzo CAVALIERI, *La legge e il rito, lineamenti di storia del diritto cinese*, Milano, Franco Angeli, 1999, p.33.

²² Martha LI CHIU, “Insanity in Imperial China: a Legal Case Study”, in in KLEINMAN, Arthur, LIN, Tsung-Yi (a cura di), *Normal and abnormal behaviour in Chinese culture*, Dordrecht, D. Reidel, 1981, pp. 76-77.

²³ *Ibid.*, p. 78.

patologie e invalidità molto gravi quali la lebbra, la cecità totale, due arti spezzati. Oltre a risultare potenzialmente immuni alla condanna a morte nel caso venissero accusati del reato di sedizione, ribellione o omicidio, a vedersi comminata solamente una pena pecuniaria nel caso di rapina o aggressione e a risultare esenti da qualsiasi tipo di punizione prevista per infrazioni meno gravi, non erano tenuti a pagare le tasse e non potevano venir costretti a deporre come testimoni nelle aule di giustizia²⁴.

In materia di codice penale le disposizioni legali nei confronti dei malati di mente che si macchiassero di delitti più o meno gravi rimangono sostanzialmente le medesime dall'epoca Tang sino alla dinastia Ming (1368 – 1644). La tendenza, nel caso in cui il reato non fosse inserito tra quelli previsti dal codice, era quella di formulare la sentenza partendo dal rilevamento del comportamento non conforme e predisponendo una punizione consona al di fuori di quelle previste senza tuttavia tradire lo spirito fondamentale dell'applicazione della legge²⁵. La modalità stessa delle esecuzioni capitali era mutuata direttamente da quelle previste in epoca Tang, che a loro volta ricalcavano pedissequamente quelle concepite in epoca Han; in epoca Ming l'unica forma di esecuzione aggiunta al procedimento definito come *wuxing* 五刑, cinque punizioni²⁶, era il supplizio definito *lingchi* 凌遲, uccisione attraverso lo smembramento²⁷. La violazione del corpo del condannato, oltre a rappresentare un'aderenza estrema a quelle che abbiamo visto essere le caratteristiche principali sottintese nell'esercizio del potere di sovranità al massimo della sua espressione, nel contesto cinese assume un'ulteriore componente simbolica. La mutilazione, impiegata come sanzione fine a sé stessa o come metodo per provocare la morte del colpevole, recava un danno permanente al corpo dell'individuo; simbolicamente il danneggiamento fisico era un tipo di punizione che

²⁴ *Ibid.*, p.78-79.

²⁵ CAVALIERI, *La legge e il rito...*, cit. p. 89-95.

²⁶ Tali punizioni, in ordine di gravità crescente, erano la marchiatura del volto, l'amputazione del naso, l'amputazione dei piedi, la castrazione e infine la morte tramite decapitazione.

²⁷ *Ibid.*, p. 93.

trascendeva dalle conseguenze dirette sulla vita di chi si vedeva inflitto tale tipo di pena. Il compimento di atti talmente gravi da dover venir puniti con la privazione di una parte del proprio corpo veniva interpretato direttamente come danneggiare sé stessi e la società e indirettamente come contravvenzione alla pietà filiale, recando ingiuria al lavoro di generazioni di antenati, di cui il corpo dell'individuo rappresentava una delle massime espressioni, il punto di arrivo ultimo²⁸. Questo tipo di concezione rappresenta una motivazione ulteriore all'esenzione dalla pena di morte e più generalmente dai supplizi più gravi per i malati di mente, ritenuti, di fronte alla legge, autori inconsapevoli del crimine, privi di *mens rea*²⁹.

Tale tipo di accorgimenti e procedure penali, pur essendosi conservati attraverso i vari codici legali dinastici in una forma pressoché identica per molti secoli, furono oggetto di profonde modificazioni ed emendamenti durante tutto il periodo di regno della dinastia Qing. Attraverso un'analisi delle disposizioni di dettaglio e delle particolareggiate norme emesse dal diciottesimo secolo in poi è possibile tracciare le linee dello sviluppo non solo del trattamento ma della concezione stessa della malattia mentale dal punto di vista legale. Sarà possibile rilevare la nascita e la crescita di tendenze che influenzeranno decisamente lo sviluppo di una forma *sui generis* di applicazione del potere disciplinare in un contesto in cui il potere di sovranità non era stato ancora formalmente messo in discussione.

3.3. L'epoca Qing: prime forme di contenzione e criminalizzazione della malattia.

Si è precedentemente accennato al ruolo centrale che la famiglia ha interpretato, e interpreta ancor oggi, in seno alla questione della gestione del malato di mente dal

²⁸ NG, *Madness in late imperial China ...*, cit., p. 105.

²⁹ *Ibid.*, p.118.

punto di vista medico, legale e più ampiamente sociale. Il processo di responsabilizzazione e colpevolizzazione estreme del nucleo familiare ha portato per secoli al consolidamento di convenzioni e usanze radicate nel profondo della società cinese in epoca imperiale³⁰.

Tali norme, sancite in primo luogo dal contesto culturale, subiranno durante il periodo di regno della dinastia Qing una formalizzazione legale particolareggiata che nel corso degli anni si è arricchita di regole e disposizioni sempre più severe. A tale proposito risulta opportuno citare, dalla traduzione in lingua inglese ad opera di Martha Li Chiu, il punto di vista sintetico ma estremamente incisivo espresso tra la fine del diciannovesimo e l'inizio del ventesimo secolo da Xue Yunsheng³¹: *in the past sentencing was very lenient but confinement was especially severe. Recently, sentencing has become severe but confinement very lenient*³².

La famiglia era generalmente tenuta a provvedere alla cura e al mantenimento in salute del parente malato, con la possibilità intrinseca di poter scegliere a quale tipo di specialista rivolgersi nel tentativo di rendere meno gravi le conseguenze sia per il consanguineo sia per il nucleo familiare, al quale si estendeva la stigmatizzazione.

A conferma della forte responsabilizzazione dei parenti stretti del malato di mente si registrano una serie di disposizioni di dettaglio emanate in un periodo che spazia dal 1731 al 1766³³. La famiglia era ritenuta responsabile per i reati commessi dal parente ed era tenuta a risarcire economicamente direttamente chi veniva danneggiato o la famiglia a cui esso apparteneva, in caso di crimini più gravi come l'omicidio.

Le sanzioni pecuniarie non erano che uno degli aspetti previsti dalle nuove

³⁰ A tale riguardo si faccia riferimento al secondo capitolo di questo lavoro, pp. 64-69.

³¹ La figura dell'ufficiale del ministero delle punizioni Xue Yunsheng (1820-1901) si rivela importante nel contesto della critica all'eccessiva crudeltà delle pene in epoca Qing sviluppatasi tra la fine del diciannovesimo e l'inizio del ventesimo secolo. Si consulti BOURGON, Jérôme, "Abolishing 'Cruel Punishments': A Reappraisal of the Chinese Roots and Long-term Efficiency of the Xinzheng Legal Reforms", *Modern Asian Studies* 37, 4, 2003, p. 859.

³² LI CHIU, "Insanity in Imperial China...", cit., pp.79-80.

³³ *Ibid.*, pp. 63-67.

regolamentazioni. Veniva infatti resa obbligatoria la custodia del parente all'interno delle mura domestiche, con qualsiasi mezzo fosse necessario per impedire ai malati considerati più pericolosi di nuocere alla popolazione. Alla fine del diciottesimo secolo Philippe Pinel “liberava” i folli dalle catene all'interno dell'ospedale della Salpêtrière di Parigi³⁴, mentre vediamo gli stessi strumenti di contenzione fisica istituzionalizzati e imposti ai malati di mente in Cina. Le catene erano fornite ai parenti del malato direttamente dall'ordine costituito. Se tale tipo di provvedimento risultò particolarmente impopolare sul piano umano e culturale, l'obbligo di segnalare ai funzionari addetti i propri parenti affetti da disturbi mentali e la segnalazione della presenza degli stessi all'interno delle abitazioni, attraverso l'affissione di targhe all'esterno delle stesse, contravveniva alle radici più profonde del pensiero e del *modus vivendi* dettato dai principi della pietà filiale. La contravvenzione a tali norme era doppia: spesso i componenti più giovani si vedevano costretti a denunciare e destinare alla detenzione coatta i membri più anziani della famiglia³⁵. Nel caso in cui l'abitazione del malato di mente o la situazione economica familiare non risultasse conforme ai requisiti idonei alla sua contenzione, questi veniva destinato alla prigionia, negli stessi luoghi deputati al confinamento dei normali criminali. La detenzione in carcere era comunque prevista, oltre alle sopracitate sanzioni economiche, nel caso di reati più gravi.

Dal 1753 al 1756 vengono stabilite con più chiarezza i presupposti legali inerenti alla durata della detenzione del malato di mente: l'omicida era costretto al carcere a vita pur essendo esentato dall'esecuzione capitale, mentre per il malato che non si era macchiato di alcun crimine particolare, ma che risultava comunque troppo pericoloso

³⁴ Questo avvenimento è considerato, prima ancora della cura di Re Giorgio Terzo d'Inghilterra, uno dei momenti cruciali della nascita della moderna psichiatria, tanto da essere stato per molto tempo soggetto di raffigurazioni pittoriche e incisioni, tra le quali la più nota è opera di Robert Fleury. A questo proposito si confronti FOCAULT, *Il potere psichiatrico...*, cit., p. 29.

³⁵ NG, *Madness in late imperial China ...*, cit., p. 70.

per rimanere confinato agli “arresti domiciliari” o che rientrava nella casistica descritta nel precedente paragrafo, la durata dell'incarceramento prevista era di almeno un anno. Il rilascio non avveniva ad ogni modo prima dell'attestamento della completa guarigione³⁶.

La necessità del ricorso da parte dell'autorità all'obbligo della detenzione, si tratti di confinamento domestico o di permanenza all'interno delle carceri, è sintomo di come la figura del malato di mente stesse subendo, in controtendenza con quanto si è evidenziato nelle precedenti pagine, un graduale ma costante processo di criminalizzazione. È possibile affermare che la percezione dell'entità del pericolo rappresentata dal soggetto affetto da disturbi psichici, unita alla manifesta efficacia delle misure precedentemente adottate, abbia portato, in un periodo coincidente con la fine del diciottesimo e l'inizio del diciannovesimo secolo, a una trasfigurazione in negativo della malattia mentale. Ad essa vengono attribuite caratterizzazioni che se non possono venir definite direttamente “criminali”, aggettivo il cui utilizzo tradirebbe una forma di giudizio aprioristico che al contrario si dovrebbe basare sul fatto compiuto, rientrano appieno nel campo semantico del preconetto che definisce i folli come elementi fondamentalmente “criminaloidi”³⁷. La malattia mentale cessa pertanto di essere una semplice condizione patologica e diventa una naturale tendenza alla brutalità, alla crudeltà, alla perversione e alla depravazione. Nei rapporti legali inerenti ad episodi di spargimento di sangue particolarmente cruenti si cessa di fare riferimento alla perdita della sanità in favore di un discorso sulla perdita dell'umanità stessa dell'individuo³⁸.

Nel 1762 viene emanata una legge che prevede, in nome della sicurezza pubblica, la detenzione a vita in carcere in ogni caso di omicidio. Tuttavia, poiché tale tipo di

³⁶ LI CHIU, “Insanity in Imperial China...”, cit., pp. 81-83.

³⁷ Riguardo all'utilizzo dell'aggettivo “criminaloide” si può fare un diretto riferimento all'accezione pasoliniana del termine, impiegato nella descrizione di fasce della popolazione alle quali non è imputabile un ruolo attivo della sfera dell'illegalità, bensì una predisposizione di fondo ad agire in tale contesto.

³⁸ NG, *Madness in late imperial China ...*, cit., p. 88-89.

sentenza risultava ancora decisamente più leggera della condanna a morte, dal 1802 in poi tale eccezione alla norma generale veniva applicata solamente nei confronti di chi fosse stato registrato precedentemente come malato di mente. Se da un lato si prevenivano con questo accorgimento i casi di simulazione di infermità mentale, fenomeno in costante crescita, dall'altro si forzavano con accresciuta veemenza le famiglie dei malati alla denuncia dello stato di salute dei parenti, pratica che nonostante le precedenti disposizioni legali continuava a incontrare forme diffuse di resistenza omertosa³⁹.

Se questo tipo di provvedimento sembrava negare la possibilità di forme episodiche di momentanea perdita della lucidità, ampiamente documentata peraltro dalla scienza medica dell'epoca, una ulteriore disposizione di dettaglio risalente al 1852 rendeva ancora più improbabile per il malato di mente la possibilità di vedersi risparmiata la vita. Egli era infatti costretto a un periodo di detenzione che potremmo definire di “osservazione”: soltanto se la malattia non mostrava cenni di miglioramento nell'arco di almeno tre anni dalla data dell'inizio della reclusione veniva decretata l'impossibilità da parte del detenuto di sostenere un regolare processo⁴⁰.

Era ad ogni modo prevista la scarcerazione prima del termine prescritto in alcuni casi specifici. Nel contesto di un'amnistia imperiale, nell'evenienza in cui il prigioniero fosse figlio unico o che nel nucleo familiare non restasse più nessuno in grado di officiare i riti necessari a garantire la continuità del culto degli antenati, era prevista l'interruzione della pena detentiva. Tali motivazioni venivano considerate casi di “necessità pratica” che garantivano al detenuto il ritorno alla libertà. Episodi di recidività non erano tuttavia tollerati: al presentarsi di tale evenienza era previsto nuovamente il confinamento in galera⁴¹.

³⁹ *Ibid.*, pp. 100-103.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 106.

⁴¹ LI CHIU, “Insanity in Imperial China...”, cit., p. 85.

L'applicazione di tali normative veniva negata in partenza nel caso in cui l'imputato fosse direttamente coinvolto in un caso di omicidio plurimo. Dal 1824 era infatti prevista in ogni evenienza l'emissione di una sentenza di condanna all'esecuzione capitale, in virtù della particolare efferatezza del crimine commesso e dell'enormità del danno causato ai familiari delle vittime. La pena di morte non veniva però comminata attraverso le modalità previste nel caso in cui l'imputato fosse risultato sano di mente, erano infatti evitate sia la decapitazione sia il supplizio della morte tramite smembramento. Alla luce della concezione del corpo dell'individuo in precedenza menzionata può essere inteso come un atto estremamente misericordioso nei confronti del condannato l'esecuzione tramite strangolamento⁴².

Il continuo perfezionamento delle norme che prevedevano il mantenimento e la garanzia dell'ordine pubblico attraverso la contenzione, la punizione dei reati e, nei casi straordinari, l'interruzione della vita del malato di mente, ha portato il codice penale Qing a venir considerato uno strumento legale particolarmente efficace in materia. La tutela parziale dell'individuo dall'applicazione di punizioni considerate ingiuste data la sua particolare condizione e al contempo la garanzia della tutela della popolazione dall'individuo senza ricorrere necessariamente alla sua eliminazione fisica potrebbero essere considerati elementi validi per giungere alla conclusione che pur in un contesto in cui veniva esercitato una forma di potere riconducibile al concetto di sovranità fosse in esso presente *in nuce* lo sviluppo di una componente disciplinare. Tuttavia abbiamo definito come presupposti essenziali allo sviluppo del potere disciplinare l'evenienza di un vuoto di potere, tanto concreto quanto astratto, che permettesse a nuove categorie di tutori dell'ordine di acquisire e veder crescere, attraverso legittimazioni di diverso genere, un certo livello di autorità.

Non si è fatta volutamente menzione alla pratica medica, che in altri contesti ha

⁴² NG, *Madness in late imperial China ...*, cit., p. 117.

avuto la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità di garante dell'ordine e della sicurezza attraverso la definizione o la creazione di nuove categorie sociali foriere di pericolo e incertezza. Nei precedenti paragrafi si è fatta molto spesso menzione di periodi di contenzione finalizzata alla guarigione più o meno spontanea, all'osservazione della condotta del malato di mente, all'emissione di giudizi sul suo eventuale reinserimento in società in seguito alla detenzione. A chi spettava questo genere di decisione? Dove sono dunque i dottori in tutto ciò?

3.4. Potere e autorità medica in tribunale.

Nella prima parte di questo capitolo abbiamo analizzato quali siano le peculiarità di ciò che viene definito potere psichiatrico e quali sono stati i presupposti storici, culturali e sociali che hanno fatto sì che esso potesse prendere forma in contesto europeo. L'avvicinamento del potere di sovranità e del potere disciplinare, e quindi medico e psichiatrico, non è stato delineato da un passaggio netto e non risulta possibile definire cronologicamente un momento preciso in cui quest'ultimo si sia sostituito al primo. Sono stati menzionati momenti importanti che certamente hanno rappresentato in maniera più o meno netta un cambiamento di paradigma per quanto riguarda l'esercizio dell'autorità. Tale cambiamento, per la natura e le caratteristiche stesse del potere disciplinare, non è stato brusco e improvviso ma piuttosto graduale, discreto e non percepibile.

Utilizzando le categorie di analisi proposte da Michel Foucault, possiamo affermare che nel contesto della Cina imperiale è possibile osservare un mantenimento stabile delle forme di potere di sovranità almeno fino all'anno 1912, con delle componenti riconoscibili come caratteristiche del potere disciplinare. La burocratizzazione della formazione della classe dirigente è un altro esempio eccellente di questo sistema misto: dal settimo secolo dopo Cristo sino agli inizi del ventesimo secolo,

il funzionario veniva formato attraverso un rigoroso sistema di esami il cui superamento permetteva di accedere ad un grado di autorità superiore, all'insegna di una prospettiva di attribuzione delle cariche di natura fondamentalmente meritocratica. Gli stessi provvedimenti legali, contenuti nei codici penali stilati di volta in volta durante il succedersi delle dinastie, dimostrano come ci fosse una volontà di controllo e prevenzione dei fenomeni e degli elementi ritenuti pericolosi per la società e, in ultima analisi, per il potere costituito. Pur potendo parlare perciò di una “forma ibrida” di potere, con peculiarità prevalentemente riconducibili al potere attribuibile al sovrano ma con sfumature decisamente disciplinari, non è possibile non rilevare la mancanza di una componente fondamentale già evidenziata all'interno del contesto occidentale: una modalità di frammentazione e attribuzione di porzioni di potere a categorie che in precedenza non ne avevano. Nel nostro caso la categoria medica.

Sarebbe inesatto e semplicistico affermare che questo passaggio non sia avvenuto per via della scarsa preparazione a fornire risposte esaurienti e dunque al livello di attendibilità della scienza sviluppatasi in contesto cinese. Abbiamo notato come, in seno al sistema medico tradizionale, l'approfondimento dello studio della malattia mentale si fosse sviluppato rigogliosamente in una forma originale, accettata e ritenuta attendibile sia culturalmente sia scientificamente. Tuttavia non spettava ai medici determinare le condizioni di salute dell'imputato ed essi non erano convocati in sede legale per offrire perizie in qualsiasi contesto esse potessero essere ritenute necessarie ai fini dell'emissione di un corretto giudizio⁴³.

Con tali presupposti sarebbe possibile giungere alla conclusione che nessun tipo di medicina forense si sia sviluppata in Cina, se non in tempi molto recenti e sotto influenze straniere. Questo genere di affermazione si rivela fondamentalmente errata: è possibile dichiarare che un'applicazione di criteri scientifici e conoscenze mediche

⁴³ *Ibid.*, p. 110.

venisse attuata in contesto legale, indipendentemente dalla presenza di medici o specialisti all'interno delle corti.

A prescindere dal livello di conoscenza e preparazione attribuibile a un figura specializzata in un qualsiasi campo del sapere, è necessario tenere conto dell'opinione culturalmente strutturata, sviluppatasi in seno al contesto del pensiero cinese, di chi perseguisse lo studio e l'approfondimento di un tipo specifico di conoscenza. La categoria medica subiva una svalutazione a priori, in quanto riconducibile al contesto dei professionisti che dedicavano la propria attenzione a un contesto ristretto e circostanziato⁴⁴. La fondamentale dequalificazione e le conseguenti convinzioni riguardanti la scarsa credibilità della categoria medica traggono forza e legittimazione dalla concezione più ampia riconducibile al pensiero neoconfuciano di epoca Song, investito di una attendibilità ancora maggiore basandosi direttamente sui testi *ru* più antichi⁴⁵. L'etichettatura in negativo delle “arti minori”, *xiaodao* 小道, è riscontrabile direttamente all'interno dei Dialoghi di Confucio⁴⁶.

Le perizie mediche in ambito forense venivano perciò eseguite da giudici e magistrati, i quali, ricoprendo un'ampia gamma di ruoli funzionali alla conduzione di un processo, erano tenuti a possedere un bagaglio di conoscenze minime anche in campo medico scientifico. Uno dei testi fondamentali che permetteva l'acquisizione di questo particolare tipo di saperi risale al tredicesimo secolo ed è lo *Xi yuan jilu* 洗冤集錄, letteralmente *raccolta di rettifiche di errori*, ad opera di Song Ci, giurista e ufficiale giudiziario esperto in medicina vissuto tra il 1181 e il 1245⁴⁷.

Lo *Xi yuan jilu* risulta essere il primo trattato di medicina forense compilato con

⁴⁴ *Ibid.*, p. 167.

⁴⁵ Paul UNSCHULD, *Medical Ethics in Imperial China, a Study in Historical Anthropology*, Berkeley, University of California Press, 1979, pp.85-95.

⁴⁶ CONFUCIO, Tiziana LIPPIELLO (a cura di), *Dialoghi*, Torino, Einaudi, 2003, pp. 230-231.

⁴⁷ Joseph NEEDHAM, *Science and Civilization in China (edited by Nathan Sivin)*, vol. VI:6, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp.175-178.

un approccio sistematico alla materia. Pur basandosi su fonti precedenti, e quindi attestando indirettamente l'esistenza di un *corpus* letterario specifico, tale opera viene ritenuta di fondamentale importanza sia per la propria completezza sia sulla base dei presupposti che ne hanno portato alla redazione: l'autore fa menzione dell'alto grado di responsabilità attribuito alla figura del giudice, detentore temporaneo del potere di vita o di morte dell'indagato, e della conseguente necessità di non lasciare nulla al caso nel contesto delle indagini preliminari e della raccolta delle prove⁴⁸.

Il testo venne ampliato, arricchito e considerato come punto di partenza nella redazione di altre opere analoghe, mantenendone fondamentalmente intatta la struttura e i contenuti, fino alla seconda metà del diciannovesimo secolo. Pur continuando a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la letteratura specialistica, molte delle nozioni mediche in esso contenute iniziarono a venir considerate sempre meno attendibili ed efficaci in seguito alla graduale introduzione in Cina delle concezioni anatomiche e delle conoscenze mediche di origine europea⁴⁹.

Alla luce di quanto sino a qui esposto è possibile determinare lo sviluppo delle pratiche legali e disciplinari legate alla tutela e alla gestione della popolazione affetta da malattie mentali, con particolare attenzione agli sviluppi avvenuti in epoca Qing, periodo storico cronologicamente affine con la nascita e la crescita delle concezioni di potere disciplinare e potere psichiatrico in Europa.

La particolare forma di autorità esercitata in Cina, che le circostanze ci hanno permesso di caratterizzare come forma ibrida tra potere di sovranità e potere disciplinare, ha portato al concepimento indipendente e spesso anticipato, rispetto alla controparte occidentale, di un'ampia gamma di strumenti istituzionali finalizzati al trattamento del malato di mente. Una attenzione particolare rivolta a questo tipo di problematiche ha

⁴⁸ *Ibid.*, pp.178-179.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 188.

portato, in ambito legale, a una produzione di leggi e manuali di formazione spesso in anticipo sui tempi rispetto al vecchio continente: la regolamentazione della contenzione e del censimento dei malati di mente va considerata come un esempio eccellente, dal punto di vista disciplinare, di razionalizzazione e risoluzione di possibili cause di disordine e pericolo per la popolazione.

L'estromissione della categoria medica da questo tipo di processi decisionali, tuttavia, ha comportato un'eterogeneità di fondo rispetto a quanto è avvenuto in Europa. Lungi dal voler attribuire in questo lavoro un primato a qualsiasi delle parti messe a confronto, non è possibile osservare in Cina l'istituzione di strutture dedicate alla presa in cura dei malati. Tali strutture, gli ospedali psichiatrici, rappresentano la realizzazione concreta della presa autoritaria del potere psichiatrico sia sull'immaginario collettivo sia concretamente su porzioni più o meno ampie di popolazione. Lo psichiatra riveste il ruolo di uomo capace di determinare non solo il grado di pericolosità degli individui, ma di garantirne la riabilitazione e l'eventuale reinserimento nel contesto della società civile. Se un giudice ha la facoltà decidere dei termini della libertà e, nei casi estremi, della vita o la morte dell'imputato, utilizzando la legge come strumento e l'aula del tribunale come luogo in cui vede legittimato il suo potere, parimenti la psichiatria ha provveduto alla creazione di luoghi in cui potesse esercitare al meglio e senza limiti le proprie potenzialità.

Nel prossimo capitolo vedremo come la clinica psichiatrica non sia caratterizzabile semplicemente come edificio deputato all'asilo e alla cura del malato. I presupposti alla base della istituzione del manicomio esulano perciò da una concezione semplicemente terapeutica della questione e si rivelano invece imbevuti di significati di cruciale importanza per lo sviluppo e la legittimazione del potere disciplinare e psichiatrico sia in contesto europeo sia in contesto cinese.